

TI_GERICHTE 11.2000.142 vom 4. Juli 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.142

FR: TI_GERICHTE 11.2000.142 du 4 juillet 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2000.142 del 4 luglio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.2001 11.2000.142

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.2001 11.2000.142

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.2001 11.2000.142

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.2000.00142 Lugano 4 luglio 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini,

vicecancelliere sedente per statuire nella causa _____._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione dell'11 febbraio 1999 da

_____, _____ (rappresentato dall'avv. _____

- _____ i, _____) con _____, _____, nata _____,

_____ (patrocinata dall'avv. _____, _____); premesso che

con decreto cautelare del 30 ottobre 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

disciplinato la vita separata dei coniugi _____ e _____, in

particolare l'affidamento della figlia _____ (nata il _____ 1986)

alla madre, il diritto di visita del padre e il contributo alimentare dovuto da questi per la

figlia e la moglie; accertato che il 16 novembre 2000 _____ ha appellato

tale decreto, postulando l'affidamento della figlia a sé medesimo, riservato il diritto di visita

della madre, o in via subordinata la riduzione del contributo alimentare a suo carico; preso

atto che nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2000 _____ ha proposto

di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato; esaminata ora la lettera del 28

giugno 2001 con cui _____ dichiara di ritirare l'appello per avere, le

parti, sottoscritto nel frattempo una convenzione sugli effetti del divorzio nella quale

consentono alla compensazione delle ripetibili anche per la procedura di appello; ritenuto

che nelle circostanze descritte rimane da statuire solo sugli oneri processuali di seconda

sede; considerato che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese

inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella fattispecie non si

intravedono ragioni per scostarsi da tale principio; stabilito nondimeno che gli oneri

processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto delle condizioni finanziarie

dell'appellante e della buona volontà dimostrata dai coniugi (art. 21 LTG); osservato che in

materia di ripetibili non vi è motivo per disattendere quanto le parti stesse hanno pattuito

nella convenzione (clausola n. 2.8, sentenza del 26 giugno 2001); richiamato l'art. 352 cpv.

1 e 2 CPC, decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. Gli oneri

processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 50.– b) spese fr. 50.–

fr. 100.– sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____ - _____, _____; – avv. _____ _____, _____.

Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.